

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 793

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUSETTI, ARMANDO COSSUTTA, GASPERONI, GIACHETTI**

Norme sul Rossini Opera Festival

*Presentata il 13 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso delle ultime legislature sono state presentate nei due rami del Parlamento proposte o disegni di legge concernenti la valorizzazione del patrimonio musicale italiano.

L'idea portante della presente proposta di legge è che l'opera lirica dell'Ottocento è parte essenziale del patrimonio culturale italiano e che lo è in particolare nei suoi autori più amati e celebrati nel mondo: Rossini, Verdi, Bellini, Donizetti, Puccini.

Da ben 22 anni è attivo a Pesaro il Rossini Opera Festival (ROF). Si tratta di una fondazione promossa dal comune di Pesaro, dall'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, dalla Banca Popolare dell'Adriatico e dalla Fondazione Scavolini.

Il ROF opera sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ogni anno

organizza « cartelloni » di grande prestigio musicale.

Nel 1993 è stata approvata all'unanimità la legge n. 319, recante « Norme a sostegno del Rossini Opera Festival », che ha incluso a pieno titolo la manifestazione rossiniana fra gli interventi che contribuiscono alla ricchezza del Paese: significativamente il relativo contributo, la cui continuità è stata recentemente sancita dal Parlamento, è finanziato con i fondi del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale finanziamento ammonta attualmente a lire 3 miliardi annue, nell'ambito dei fondi attribuiti al medesimo Ministero e, a tutt'oggi, non è mai stato rivalutato. Con la presente proposta di legge si intende proporre una più equa definizione, nella forma e nella sostanza, del finanziamento del ROF por-

tando il contributo da 3 a 4 miliardi di lire annue.

Lo Stato non assume esso stesso le iniziative, ma riconosce « interesse musicale » al festival rossiniano.

Passando all'esame della proposta di legge all'articolo 1 si riconosce il ROF come manifestazione « di interesse nazionale » con tutte le conseguenze in termini istituzionali e finanziari che ciò comporta.

Si tratta della valorizzazione di un patrimonio musicale inestimabile che contraddistingue la città di Pesaro.

All'articolo 2 viene previsto un contributo dello Stato per lo svolgimento dell'attività del ROF di lire 4 miliardi annue a decorrere dal 2001.

L'articolo 3 individua la copertura finanziaria e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Rossini Opera Festival).*

1. La Repubblica italiana promuove la conoscenza e la valorizzazione in Italia e all'estero del patrimonio musicale nazionale di Gioacchino Rossini. A tale fine sono riconosciute di interesse nazionale le iniziative e le manifestazioni realizzate dal Rossini Opera Festival (ROF), fondazione promossa dal comune di Pesaro, dall'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, dalla Banca Popolare dell'Adriatico e dalla Fondazione Scavolini.

2. Il ROF si avvale della collaborazione musicologica della Fondazione Rossini.

## ART. 2.

*(Contributo dello Stato).*

1. Per lo svolgimento delle iniziative del ROF e per le strutture nelle quali si svolge la sua attività, è concesso al ROF un contributo annuo a carico dello Stato di lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

